

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		BUBBIO	1345, 1352
PRESIDENTE	1339	FERRI	1346, 1348, 1350
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		SCHIAVETTI	1346, 1347
Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2855, 96, 297, 519, 886, 1137, D)	1339	MANZINI	1347, 1348
PRESIDENTE	1339, 1340, 1341, 1342	VIVIANI LUCIANA	1347, 1350
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1340	TOZZI CONDIVI	1348, 1349, 1351
BERLINGUER	1340, 1341	GULLO	1349, 1352
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1340, 1341, 1342	RUSSO	1351, 1352
RUSSO	1341	BERRY	1352
CAPPUGI	1341	GASPARI, <i>Relatore</i>	1352
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Votazione segreta:	
Revisione dei film e dei lavori teatrali (2306);		PRESIDENTE	1353
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);			
VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136)	1343		
PRESIDENTE	1343, 1344, 1348, 1352, 1353		
LUZZATTO	1343, 1344, 1351		
CORBI	1344, 1345, 1346, 1347		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1352		

La seduta comincia alle 17,15.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sensi e Valandro Gigliola.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855, 96, 297, 519, 886, 1137-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato », modificato dalla V Commissione permanente del Senato.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di parlare.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge torna ancora una volta a noi dal Senato. Come i colleghi avranno già constatato, il testo, che oggi è all'esame, è sostanzialmente immutato rispetto a quello precedente. Ci sono soltanto tre modifiche importanti, ma non profondamente innovative. Una di esse si riferisce all'articolo 9, dove è stato riproposto l'inciso da noi in precedenza soppresso: « ove non ostino particolari motivi ». La ragione per cui a suo tempo approvammo la soppressione di questo inciso derivava dal fatto che ci sembrava logico e giusto che, ove sorgessero eccezionali ragioni ostative, non fosse necessaria una particolare menzione. Ci sembrava — e sembra tuttora — che una siffatta dizione sia alquanto generica ed offra alla burocrazia proprio quelle scappatoie che volavano precludere.

Tuttavia, fatte queste precisazioni, ritengo che la nostra Commissione possa accettare il testo proposto dal Senato.

All'articolo 11 del nuovo testo è stata tolta la norma relativa alla differenza dei 20 anni fra i coniugi per la reversibilità della pensione, che noi avevamo posto quale norma generale, ma è stata riprodotta all'articolo 19 come norma transitoria. In altri termini, il Senato ha accettato la proposta da noi fatta limitandola, però, ai casi in corso sino alla entrata in vigore della legge.

Un'altra variante proposta dal Senato è quella che si riferisce al quarto comma dell'articolo 11, ma si tratta di una variante soltanto formale. Aggiungo che, secondo il mio parere, la dizione senatoriale è migliore di quella da noi formulata.

Il relatore, concludendo, esprime parere favorevole sulle modifiche proposte dal Senato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che volessero interloquire, desidero attirare l'attenzione della Commissione sulla interpretazione da dare alla decorrenza dei termini. Il primo comma dell'articolo 18 dice che « la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958 », mentre l'articolo 19 proposto dal Senato dice che la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 « non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge ». Mi sembra che tra questi due disposti ci sia una contraddizione che sarebbe opportuno chiarire.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Io credo che non ci sia contraddizione perché, mentre l'articolo 20 si riferisce alla decorrenza della pen-

sione di reversibilità, il primo comma dell'articolo 18 riguarda l'applicazione della legge e precisa che questa applicazione decorre dall'entrata in vigore della legge stessa, cioè dal 1° gennaio 1958. Pertanto il matrimonio, di cui all'articolo 19, deve essere contratto prima dell'entrata in vigore della presente legge e non già prima del 1° gennaio 1958.

BERLINGUER. Condivido l'interpretazione data dall'onorevole relatore nel senso che l'articolo 20 si riferisce alla data di decorrenza della pensione di reversibilità e l'articolo 18 all'entrata in vigore della legge. Le due cose possono benissimo essere distinte nel tempo.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Condivido il parere espresso dal relatore che propone di approvare questo disegno di legge con gli emendamenti presentati dal Senato, soprattutto ove si tenga conto che si tratta di una legge vivamente attesa dagli interessati. Per quanto riguarda le osservazioni fatte agli articoli 18 e 20 mi permetto di dire che essi sono in contraddizione soltanto apparente. La disposizione contenuta nell'articolo 18 costituisce, in realtà, una eccezione alla norma dell'articolo 13. L'articolo 13, infatti, stabilisce che le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente, mentre l'articolo 20 prospetta una situazione eccezionale, in deroga al principio generale, per la quale viene concessa la reversibilità alle figlie maggiorenni del pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Una giusta interpretazione di queste disposizioni è che la legge, per tutte le disposizioni in essa stabilite, entra in vigore dal 1° gennaio 1958, mentre per la concessione della pensione di reversibilità le condizioni debbono sussistere al momento del decesso del pensionato, eccezion fatta per le figlie maggiorenni che, essendo figlie di un dipendente deceduto prima dell'entrata in vigore della legge, possono godere della reversibilità fino all'entrata in vigore della legge stessa, purché naturalmente, sussistano le condizioni di inabilità e di nulla tenenza.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Con il 1° gennaio 1958 entrano in vigore tutte le disposizioni concernenti questo provvedimento: per le figlie nubili maggiorenni e per il matrimonio di cui all'articolo 19, le disposizioni si applicano al momento dell'entrata in vigore della legge.

BERLINGUER. Mi domando se le condizioni per la reversibilità della pensione, in questo caso, siano in correlazione con le con-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

dizioni economiche degli interessati al momento del decesso del pensionato o sotto il profilo di un miglioramento successivo.

AMATUCCI. *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Poiché le figlie maggiorenni di un pensionato deceduto possano ottenere il beneficio della reversibilità, è condizione necessaria la inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e la nulla tenenza, condizioni che debbono sussistere alla morte del pensionato. Si immagina, ora, il caso in cui un pensionato sia deceduto nel giugno o luglio 1957: le figlie non erano nullatenenti ma, oggi, per circostanze sopravvenute esse siano diventate tali. In base al disposto dell'articolo 20 la legge stabilisce che per queste figlie maggiorenni, qualora le condizioni di inabilità o di nullatenenza si siano verificate successivamente alla morte del pensionato, ma comunque entro il 1° gennaio 1958, è concessa la reversibilità. Quindi, come vede, si tratta di una interpretazione lata e non restrittiva.

BERLINGUER. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di questa precisazione e ne prendo atto.

Adesso, vorrei fare un'osservazione sull'inciso che ha trovato il Senato in contrasto con la volontà unanimemente espressa dalla nostra Commissione: l'inciso, cioè, che si riferisce all'articolo 9 « ove non ostino particolari motivi ». Il motivo che indusse, a suo tempo, la Camera a sopprimere quell'inciso era basato sul principio che una norma debba valere uniformemente *erga omnes*, sottraendola ad interpretazioni che, più che discrezionali, chiamerei « indiscrezionali ». Poiché, come pare, siamo tutti d'accordo sulla necessità di approvare rapidamente questo provvedimento evitando, perciò, un rinvio al Senato e considerato che siamo riuniti in sede legislativa, penso che la questione potrebbe essere per lo meno precisata con un chiarimento interpretativo. Sarebbe bene mettere a verbale che i particolari motivi debbono essere veramente di carattere eccezionale e comprovati.

Per il resto non abbiamo difficoltà ad accettare gli emendamenti proposti dal Senato, in quanto essi non riguardano la sostanza vera e propria del provvedimento ma sono da considerare o di pura forma o di un più adeguato collocamento tecnico delle norme.

Di sostanziale c'è soltanto la soppressione della disposizione relativa alla differenza di età. Arrivati a questo punto credo che si possa tornare su un mio emendamento, condiviso anche da parte democristiana, con il quale si sosteneva la incoercibilità, che rappresenta

una esigenza morale, della libera scelta del coniuge. Ad ogni modo, siccome si tratta di stabilire una sanatoria per il passato, penso che questo provvedimento vada approvato, così come è, salvo, nella prossima legislatura, a riprendere l'argomento per riparare a questa e ad altre ingiustizie che in questa legge, secondo noi, esistono.

Con tali precisazioni, penso che si possa approvare il testo sottopostoci dal Senato.

RUSSO. Anch'io sono del parere di approvare questo disegno di legge senza ulteriori modifiche. Per quanto si riferisce all'articolo 9, nel corso della precedente seduta, presentai un emendamento tendente a sopprimere l'inciso « per particolari motivi ». Il significato di questa soppressione è chiaro ed è stato già messo in rilievo da altri colleghi. Si tratta di considerare la norma nella sua generalità in quanto i casi eccezionali, quando sono veramente tali, sono regolati da altre disposizioni di legge.

Ecco perché, anche con questo inciso, il carattere di eccezionalità deve essere circoscritto e delimitato a casi veramente fuori dell'ordinario. Gradirei, perciò, che l'onorevole rappresentante del Governo si impegnasse, fin da ora, affinché nelle istruzioni che il Ministero impartirà per l'attuazione di questo provvedimento sia chiaramente precisato che l'inciso approvato dal Senato, deve valere solo nei casi di comprovata e chiara eccezionalità.

CAPPUGI. Desidero associarmi alle ultime dichiarazioni dell'onorevole Russo per quanto riguarda l'articolo 9. Inoltre concordo con coloro che hanno dichiarato l'opportunità di approvare gli emendamenti introdotti dal Senato.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* I dubbi degli onorevoli Berlinguer e Russo sulla frase « ove non ostino particolari motivi », riportati all'articolo 9 del provvedimento, non possono non trovarmi consenziente sulla necessità di ben precisare che questa espressione sta a significare casi di particolare e comprovata importanza e necessità. Tuttavia, la V Commissione del Senato ha creduto opportuno insistere su questo inciso in quanto ha prospettato delle ipotesi che resterebbero insolite senza tali parole.

Assicuro, pertanto, gli onorevoli Russo e Berlinguer che questa è l'esatta interpretazione da darsi all'inciso riportato all'articolo 9.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di dare una risposta alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Russo cir-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

ca le istruzioni che seguiranno a questo provvedimento.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro che, in sede di esecuzione, le istruzioni saranno uniformi all'interpretazione che qui ho dato e che rispecchia il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

« All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al sindaco del comune di residenza del pensionato. Il sindaco deve fornire assicurazione al predetto ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del comune della qualità di pensionato del titolare del libretto ».

La V Commissione del Senato, lasciando identico il secondo comma, ha modificato soltanto il primo nel modo seguente:

« All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione), ove non ostino particolari motivi, sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna ».

Pongo in votazione il comma primo dell'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

« La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato 20 anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto, a norma dei precedenti commi, anche se il pensionato sia deceduto prima della entrata in vigore della presente legge.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta, qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di 20 anni di servizio effettivo spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova, qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze ».

La V Commissione del Senato ha mantenuto identico il primo comma, modificando invece il secondo, così:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La V Commissione del Senato ha mantenuto identico il terzo comma, sopprimendo il quarto.

Pongo in votazione il mantenimento del quarto comma soppresso dal Senato:

« La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma dei precedenti commi, anche se il pensionato sia deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

La V Commissione del Senato ha, poi, mantenuto identici il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 11.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 non sono stati modificati.

La V Commissione del Senato ha proposto un nuovo articolo 17:

« La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto, a norma dei precedenti articoli, anche se il pensionato sia deceduto prima della entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione il nuovo articolo 17 proposto dal Senato.

(È approvato).

L'articolo già 17 del testo della nostra Commissione, che è diventato articolo 18 nel testo della V Commissione del Senato, non ha subito modificazioni.

La V Commissione del Senato ha proposto il seguente nuovo articolo 19:

« La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla differenza di età tra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge ».

Pongo in votazione il nuovo articolo 19 proposto dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 del testo della nostra Commissione, approvati senza modificazioni dal Senato, diventano con la nuova numerazione, rispettivamente, articolo 20, 21, 22 e 23.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306) e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518) e dei deputati Viviana Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche » e dei deputati Viviani Luciana ed altri: « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta l'onorevole Luzzatto aveva chiesto il rinvio della discussione per esaminare il nuovo testo di alcuni articoli presentato dall'onorevole Sottosegretario.

LUZZATTO. Dall'esame degli articoli elaborati dal Governo ho rilevato che, in generale, si è fatto un passo avanti, però ritengo che, da parte mia almeno, siano doverose alcune osservazioni proprio perché il testo presentato dall'onorevole Sottosegretario ha praticamente recepito quel nostro lungo, e lo ammetto, complesso emendamento che il collega Ferri ed io avevamo proposto all'articolo 2.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

Prima di illustrare dettagliatamente gli emendamenti che intendiamo presentare agli articoli 6 e 7 del nuovo testo del Governo, desidero esporre una considerazione di carattere generale, ed è questa: delle nostre proposte il Governo ha tenuto conto soltanto parzialmente. Bisogna esaminare, quindi, se sia possibile elaborare ulteriormente le modificazioni apportate dal Sottosegretario. Un punto delle nostre proposte, che noi riteniamo di notevole importanza, non è stato trasfuso nel testo sottopostoci dal Governo cioè quello che si riferiva agli effetti della decorrenza del termine. Noi chiedevamo che, se entro 30 giorni la commissione di primo grado non avesse espresso il proprio parere, ciò equivalesse al rilascio del nulla osta. Questo punto di fondamentale importanza non è stato contemplato nel testo governativo, e chiedo al Governo di voler esprimere il proprio parere in merito.

CORBI. L'onorevole Resta ci ha sottoposto un testo nuovo: alcune norme contenute nel vecchio disegno di legge sono state superate determinando un miglioramento, nella impostazione generale del provvedimento. Altre norme, però, costituiscono una innovazione di tale ampiezza e di tanta conseguenza che richiedono almeno uno scambio di idee o di chiarimenti da parte dell'onorevole Sottosegretario.

Mi riferisco soprattutto a quanto è contenuto nell'articolo 6.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io non ho fatto altro, nell'elaborazione del nuovo testo, che prendere il nocciolo della proposta Ferri-Luzzatto e svilupparlo. Infatti, salvo i particolari sui quali si può discutere, la parte fondamentale di questo nuovo testo, con il quale il Governo modifica il proprio disegno di legge originario, è ricavato dall'emendamento Ferri-Luzzatto.

Il punto fondamentale di questo nuovo testo è quello che riguarda le offese al buon costume sulle quali, in base alla specificazione di cui all'articolo 5, è chiamata a decidere l'autorità amministrativa. Tutto il resto è demandato al controllo preventivo dell'autorità giudiziaria.

CORBI. Rilevo che il collegio giudicante dell'autorità giudiziaria, secondo il testo che ella ci ha proposto, è integrato da funzionari. E allora perché non dire più semplicemente che si tratta di un tribunale speciale?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Corbi, mi

sembra che la sua osservazione sia per lo meno eccessiva!

Ritornando all'argomento, dico che l'essenziale sta nell'accettare il principio di deferire all'autorità giudiziaria i casi che non rientrano nelle offese al buon costume, anche se il collegio giudicante sarà integrato da due esperti. Del resto, questo procedimento non è nuovo nel nostro ordinamento e, mi creda, onorevole Corbi, non si tratta di un tribunale speciale. Desidererei, però, che queste considerazioni fossero svolte durante l'esame dei singoli articoli, anche per ragioni di sistematica.

PRESIDENTE. Sugli articoli 2 e seguenti del vecchio testo vennero presentati degli emendamenti da parte degli onorevoli Calabrò e Semeraro Gabriele. Considerato che noi oggi, esaminiamo un nuovo testo e che i proponenti non sono presenti resta inteso che essi vi hanno rinunciato.

Come la Commissione ricorda, l'articolo 1 è stato già approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le Commissioni alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, direzione generale dello spettacolo;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

La Commissione alla quale è demandato in giudizio di appello il parere per la presentazione in pubblico dei film è composta:

a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e le Commissioni di revisione teatrale di secondo grado».

LUZZATTO. Desidero mettere in relazione la lettera b) del primo comma dell'articolo 2 con la lettera b) del secondo comma. Bisog-

rebbe evitare che un magistrato di grado inferiore possa giudicare l'operato di uno superiore.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono in grado di rispondere immediatamente alla sua obiezione. Tenga presente, onorevole Luzzatto, che per le Commissioni di primo grado vengono prescelti, di solito, magistrati appartenenti al tribunale dei minorenni. Spesso essi variano di grado. Oggi come oggi, ad esempio, c'è un presidente di sezione di quella corte. Del resto, nella composizione della commissione l'amministrazione tiene conto dei gradi ed evita, con cura, il verificarsi dell'ipotesi prospettata dall'onorevole Luzzatto. Ad ogni modo se la Commissione insiste non avrei difficoltà ad accogliere in merito un emendamento.

BUBBIO. Ritengo opportuno precisare con esattezza il grado dei magistrati chiamati a questo compito...

CORBI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto e proporre che alla lettera c), dove si legge « da un funzionario del Ministero dell'Interno », si dica invece « da un rappresentante di una delle categorie interessate ». Non riesco a comprendere, infatti, la ragione per cui, assieme ad un magistrato (e ciò è giusto) ed a un funzionario della Presidenza del Consiglio (e ciò è comprensibile), ci debba essere un rappresentante del Ministero dell'interno (ecco la cosa incomprensibile). Quale particolare competenza artistica e culturale abbia un funzionario del Ministero dell'interno, veramente non riesco a comprendere! Tanto più che i motivi di diniego, possono essere altrettanto validamente valutati dal magistrato ed altrettanto validamente possono essere sostenute delle tesi degne di considerazione dai funzionari della Presidenza del Consiglio. Quel che, invece, occorre garantire in modo assoluto è che il giudizio non rifletta soltanto gli orientamenti della burocrazia o della magistratura, ma sia, principalmente l'espressione delle considerazioni di quelle categorie di soggetti, registi, attori, scenografi che, di questa materia, vivono e, quindi, possono portare elementi utili nella discussione. Voi, invece, avete posto un magistrato che, mi si permetta l'espressione, fa la figura del « povero Cristo » tra i due...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non è così: la stessa esperienza vissuta lo insegna, proprio perché la commissione attualmente è composta in questo modo.

CORBI. Ma noi dobbiamo mutare il sistema. Il magistrato si trova solo in mezzo ad un funzionario del Ministero dell'interno e ad un altro rappresentante del potere esecutivo. Pur con tutta la migliore buona volontà, il magistrato sarà sempre in minoranza quando l'esecutivo abbia concordato una determinata presa di posizione!

Il nostro concetto era che il magistrato facesse parte della commissione con funzioni di equilibratore, fra il funzionario della Presidenza del Consiglio ed il rappresentante delle categorie interessate. Se al posto di questo rappresentante voi mettete un funzionario del Ministero dell'interno, cade tutta la costruzione. Né questa struttura della commissione, come da voi voluta, può essere difesa invocando la competenza, perché non mi consta che un funzionario del Ministero dell'interno abbia una competenza maggiore di un altro qualsiasi cittadino, in questo campo. Propongo, pertanto, che al funzionario del Ministero dell'interno sia sostituito un rappresentante dell'A.N.A.C., che è un'associazione non politica e, quindi, non sospetta.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La commissione non ha il compito di emettere giudizi estetici, e, conseguentemente non è necessaria una particolare competenza artistica o estetica. Suo compito è di revisionare i film soltanto per vedere se vi sono offese al buon costume.

Inoltre, vi è da considerare che la presenza di un funzionario della Presidenza del Consiglio nella commissione di primo grado e di un sottosegretario nella commissione di appello, quali presidenti, è giustificata dal fatto che si tratta di un organo dell'amministrazione e non può quindi, in entrambi i casi, essere presieduto da un magistrato. Il magistrato è utilissimo per alcuni riflessi, vedi il campo della delinquenza minorile. Il funzionario del Ministero dell'interno proviene dai ruoli della polizia, anche se non è della polizia; egli porta il suo contributo per quanto riguarda le turbative dell'ordine pubblico.

Se ella, onorevole Corbi, propone l'immissione di un rappresentante dell'A.N.A.C., dove mette i critici, i soggetti, gli operatori, ecc.? Ognuna di queste persone ha una associazione professionale e non sarebbe giusto che li escludessimo, una volta ammesso il rappresentante dell'A.N.A.C.! Allora troverei più giusto che vi fosse un rappresentante dei padri di famiglia! Se abbiamo voluto evitare, per ragioni di cui dò atto agli onorevoli Ferri e Luzzatto, la rappresentanza dei padri di famiglia, a maggior ragione dobbiamo evitare

una rappresentata dall'A.N.A.C., quale competenza porterebbe in questo campo specifico? L'esperienza dimostra che le commissioni, così strutturate, non hanno lavorato male, anzi, hanno svolto la loro attività proficuamente e nell'ambito della legge. La cosa più importante per me non è tanto la composizione della commissione quanto fissarne i poteri. Inoltre, secondo le norme in esame, i giudizi delle commissioni devono essere notificati e comunicati agli interessati, e questo è una effettiva garanzia.

Ecco perché, onorevole Corbi, vorrei pregarla di non insistere nella sua proposta.

CORBI. Ho ascoltato con molta attenzione le sue argomentazioni, onorevole Resta, che, sinceramente non mi hanno convinto. D'altra parte, se ella ritiene che tra le tante categorie che potrebbero essere rappresentate, l'A.N.A.C. non è quella che ha più titoli per essere inclusa, potremmo mettere una rappresentanza di critici cinematografici.

Devo dire, però, che non ho proposto l'A.N.A.C. a caso. È vero che qui non si tratta di assegnare premi di qualità o di dare giudizi artistici, però è anche vero che quando si rilascia o si nega un nulla osta entrano in gioco grossi interessi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Da quando sono a questo posto nessun nulla osta è stato negato.

CORBI. La stessa cosa ci diceva l'onorevole Brusasca quando era al suo posto, onorevole Resta. Eppure, le lagnanze sono state sempre le stesse.

Il rappresentante dell'A.N.A.C. tutela degli interessi patrimoniali; ecco perché bisogna stare attenti ed evitare che certi provvedimenti determinino un nocimento alla produzione e, d'altro lato, disporre di persone che, nell'interno della commissione, siano in grado di dare validi giudizi estetici, artistici. Certe scene, che possono essere consentite in un film di notevole valore artistico, potrebbero non essere consentite in un film che, non avendo assolutamente alcun merito artistico, facesse solo della pornografia.

Credo, d'altra parte, che sotto tutti i punti di vista sia preferibile che non vi sia il funzionario del Ministero dell'interno. Suona male la presenza di questo funzionario che proviene dai ranghi della polizia. È possibile che i prodotti della nostra cultura debbano essere sottoposti ad un funzionario della pubblica sicurezza? Mettete un altro funzionario qualsiasi.

FERRI. L'onorevole Resta ha voluto accennare ad alcune osservazioni fatte dal collega

onorevole Luzzatto e da me a proposito della composizione delle commissioni in parola, e più precisamente, circa la inclusione di cittadini padri di famiglia. Dico subito che, alla partecipazione di questi cittadini padri di famiglia, preferisco il testo così come è stato presentato dall'onorevole Sottosegretario. E ciò non perché io abbia delle tenerezze particolari nei confronti dei funzionari del Ministero dell'interno, contro i quali si è espresso l'onorevole Corbi, ma perché ritengo che quando si tratta di dar vita ad organi collegiali di qualsiasi tipo la presenza di simili cittadini dovrebbe avvenire attraverso una designazione elettiva o, addirittura, per sorteggio, come si fa, in tutt'altro campo, per i cittadini chiamati a svolgere funzioni di giudice; quando, però, si tratta di scegliere cittadini padri di famiglia da parte del potere esecutivo, come è il caso nostro, gli inconvenienti che ne derivano sono maggiori di quelli che potrebbero derivare dalla scelta dei funzionari dello Stato. Per i funzionari, cioè, vi sono delle garanzie iniziali, rappresentate dalla norma costituzionale secondo la quale funzionari si diventa in seguito a pubblico concorso.

Ritengo, pertanto, che ad una soluzione che riammetta nelle commissioni i cittadini padri di famiglia, necessariamente scelti ad arbitrio dal potere esecutivo, sia preferibile la soluzione dei funzionari.

SCHIAVETTI. Credo che la tesi dell'onorevole Corbi dovrebbe essere interpretata nel suo giusto valore e significato: in ogni procedimento di revisione di opere d'arte, quali quelle teatrali o cinematografiche, vi è una confluenza di esigenze e di interessi, quali quelli dell'artista, del tutore dell'ordine pubblico, della moralità ed anche un aspetto estrinseco riguardante la perfezione artistica. È evidente che in un giudizio di questo genere vanno ascoltate tutte queste voci e soprattutto la voce dell'artista che difende le esigenze dell'arte nonché la voce del potere amministrativo o giudiziario sull'esigenza che non vengano sorpassati determinati limiti.

In queste commissioni non è contemplata la presenza di un tecnico competente che sia in grado di esprimere un giudizio tenendo conto di queste particolari esigenze, temperandole tutte.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Invece è contemplata ed è esattamente il presidente delle commissioni.

SCHIAVETTI. Mi pare eccessivo gabelarmi il Direttore generale dello spettacolo,

nominato dal Governo, come difensore dei diritti dell'arte; arte intesa nel senso di libertà di espressione.

MANZINI. Tenga conto, onorevole Schiavetti, che oltre al Direttore generale dello spettacolo vi è anche, come presidente della commissione di appello, un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

SCHIAVETTI. L'onorevole Resta dovrebbe ben comprendere quale sarebbe l'apporto di un rappresentante dell'A.N.A.C. in seno alle commissioni. Per me diverrebbe un elemento fondamentale e penso che se ne dovrebbe sentire la necessità.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quanto ha detto l'onorevole Ferri mi sembra esatto, sia pure dal suo punto di vista. Aggiungo altre due considerazioni: 1°) in base alla nuova legge sulla cinematografia, le commissioni dei premi di qualità sono composte in maniera poco ortodossa. Si tratta di una legge, mi si consenta di dirlo francamente, poco felice perché le commissioni stabiliscono i premi ed il rappresentante dell'amministrazione si limita ad apporre una firma. Voi tutti, certamente, conoscete le polemiche insorte tra i rappresentanti delle categorie interessate; 2°) voi difficilmente potete immaginare il coacervo di interessi materiali che ruota attorno a questa attività. Sono venuto a conoscenza di fatti che starebbero a testimoniare lo spirito di compromesso che regna in materia tra autori, registi, sceneggiatori, ecc., attraverso uno scambio di prestazioni assurde.

Le commissioni di controllo hanno almeno il vantaggio di non trattare direttamente di interessi spiccatamente e determinatamente economici. L'interesse da difendere, in questo caso, è di natura pubblica in quanto riguarda la tutela del buon costume.

VIVIANI LUCIANA. La questione, secondo me, va posta in maniera diversa. L'alternativa cioè non è tra « i padri di famiglia » e il funzionario del Ministero dell'interno, che non ha alcuna competenza, e un membro della commissione che, invece, sia in grado di meglio giudicare anche per quanto riguarda il buon costume.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il problema, onorevole Viviani, non è così semplice ed io penso che ella sarebbe, forse, imbarazzata se dovesse precisare in concreto chi dovrebbe far parte della Commissione.

VIVIANI LUCIANA. Nulla esclude che si possa ricercare l'elemento più idoneo ma, secondo me, questa ricerca deve essere fatta

tra le numerose categorie interessate come critici cinematografici, rappresentanti degli autori, ecc., che abbiano una competenza maggiore rispetto al funzionario del Ministero dell'interno.

MANZINI. Io credo che una maggiore chiarezza dei termini del problema si possa avere stabilendo innanzi tutto quale sia la funzione della commissione. Quali interessi la commissione deve tutelare? In un certo senso gli interessi degli spettatori, della collettività che deve assistere alla rappresentazione: si tratta, quindi, di una commissione che difende gli interessi del pubblico, innanzi tutto. Ne consegue che la voce più importante deve essere quella del pubblico che va protetto da forme eccessive di esibizione. Ma l'onorevole Corbi dice: inseriamo anche coloro i quali sono i paladini dell'arte dando loro l'incarico di tutori della decima musa. Ove ammettessimo questo principio la commissione si trasformerebbe in una specie di sinedrio di esteti e, allora, accanto al rappresentante, diciamo così, dell'arte dovremmo includere il rappresentante del pubblico, i famosi padri di famiglia, ritornando al principio di una commissione composita che noi abbiamo già ripetutamente respinto. Ecco, perché ritengo che la cosa migliore, in definitiva, sia quella di lasciare la composizione della commissione così come è.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anch'io condivido il parere dell'onorevole Manzini. Avrei, forse, potuto anche inserire un rappresentante degli spettatori ma ciò avrebbe scompaginato l'assetto della commissione. Effettivamente la commissione non deve emettere un giudizio artistico. Essa si limita a dare un parere all'amministrazione attiva per quanto riguarda i film, le scene, le sequenze in relazione al buon costume.

CORBI. Onorevole Resta, mi consenta di chiarire ulteriormente un punto. Non credo che la Commissione possa accogliere la sua tesi. Qui si tratta di includere nella commissione persone in grado di decidere se un dato prodotto artistico sia autentico o adulterato. Non si tratta, in vero, di nominare una commissione di assaggiatori di vino: ella, onorevole Sottosegretario, mi deve dare atto che ci troviamo di fronte ad una attività che investe ampi problemi culturali, artistici, del gusto, oltre che del buon costume. Di conseguenza, occorrono persone che siano in grado di valutare certe cose. Pensi: se dovessimo far giudicare oggi la « Divina Commedia » da una commissione siffatta, sono certo che,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

richiamandosi esclusivamente ai criteri correnti del buon costume, non ne consentirebbe la pubblicazione. Del resto, il caso del capolavoro di Flaubert, la cui pubblicazione venne vietata dalla polizia, è abbastanza indicativo. E non è l'unico esempio.

MANZINI. Ma che c'entra! Il divieto venne opposto in conseguenza di un terminato ambiente sociale. Col mutare dell'ambiente sociale muta l'orientamento degli ordini preposti alla vigilanza sul buon costume.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Giacché l'onorevole Corbi ha citato degli esempi, mi sia consentito citare quello recentissimo di « Uno sguardo dal ponte » di Miller, la cui rappresentazione è stata proibita a Londra mentre in Italia viene rappresentato liberamente.

FERRI. Per mozione d'ordine. Propongo di accantonare l'articolo 2 proseguendo nell'esame degli altri articoli. Ove trovassimo l'accordo sugli altri articoli credo che non sarà poi difficile trovarlo anche sull'articolo 2.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non mi voglio dichiarare aprioristicamente contrario a questa proposta, però, ritengo che questo sia un punto da chiarire prima di procedere oltre, anche perché se non dovessimo conservare la composizione delle commissioni così come è, sarebbe allora necessario ritornare « ai padri di famiglia ». Meglio perciò definire subito la questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Ferri.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 2

« Le Commissioni alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo,

b) da un magistrato dell'ordine giudiziario

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

La Commissione alla quale è demandato in giudizio di appello il parere per la presentazione in pubblica dei film è composta:

a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Presidente;

b) da un magistrato dell'ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

Negli stessi modi, di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e le Commissioni di revisione teatrale di secondo grado ».

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori di anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 16, il concessionario e il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere rigorosamente a impedire che i minori di anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiore che lo accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film alla cui proiezione possono assistere i minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli in futura programmazione che siano esclusi per i minori di anni 16 ».

Comunico, inoltre, che il deputato TOZZI CONDIVI ha presentato alcuni emendamenti sia all'articolo 3, testé letto, sia agli articoli successivi. Dato, però, che un filo logico collega questi emendamenti, ritengo sia opportuno che il presentatore li illustri tutti di seguito in modo che la discussione possa svolgersi subito sul loro complesso.

TOZZI CONDIVI. Ringrazio il Presidente e procedo alla illustrazione dei miei emendamenti. Do lettura del primo che, se accolto,

dovrebbe essere parzialmente sostitutivo dell'articolo 3:

« Qualora il film o la rappresentazione teatrale sia stata giudicata adatta alla visione dei minori di 18 anni, il concessionario o il direttore del locale cinematografico o teatrale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo e sul botteghino per la vendita dei biglietti. Qualora il giudizio sia stato negativo debbono provvedere rigorosamente ad impedire che i minori dei 18 anni accedano nel locale in cui vengono eseguiti spettacoli dai quali i minori siano stati esclusi ».

Come i colleghi ricorderanno nel corso della discussione generale ho cercato di spiegare il motivo per cui intendevo che in questo testo di legge, relativo alla censura, fosse accolto il principio del tutto inverso rispetto a quanto venne stabilito quando varammo le norme relative ai film riservati ai ragazzi.

Oggi notiamo sui manifesti e sui programmi cinematografici la scritta: « Vietato ai minori di sedici anni ». Questa formulazione, secondo me, invece di rappresentare un avvertimento nel senso di esprimere un divieto, diventa quasi un invito palese, ostentato, ed è motivo di particolare attrazione non solo per i minori che cercano di entrare nel cinema a tutti i costi ma anche per i maggiori di sedici anni che vi si recano pensando che un film, con tanto di « vietato », contenga elementi passionali o conturbanti...

GULLO. Poi subentra la delusione, perché si tratta dei film più casti !

TOZZI CONDIVI. Non discuto il valore di questa sua interruzione, onorevole Gullo, in quanto il più delle volte è proprio così, ma vi è sempre l'attrazione precedente. Per evitare questo elemento di morbosità, che deriva dal « vietato », propongo che la formula sia la seguente: « Questo film è ammesso alla visione per i ragazzi minori di anni diciotto », elevando, nello stesso tempo, il limite dai sedici ai diciotto anni.

Questa riforma, a mio avviso, darebbe dei risultati positivi, nel senso che una dichiarazione di tal genere incontrerebbe soprattutto l'approvazione dei genitori che, serenamente, potrebbero condurre i loro figli ad assistere a tali film positivamente indicati.

Attualmente, invece, i film positivi non vengono sottolineati all'attenzione del pubblico. Vi è solo la dichiarazione negativa del divieto. Lo Stato, a mio avviso, dovrebbe dire quali pellicole siano consigliabili. Partendo da questa premessa, si avrebbe una conse-

guenza inversa, cioè, dove non vi sia l'avviso, ciò sta a significare che il film non è consigliabile, per cui è opportuno che i minori non lo vedano.

Il secondo punto che desidero prospettare, e che è stato accennato dall'onorevole rappresentante del Governo, consiste nel fatto che talvolta ci troviamo dinanzi a dei produttori che hanno iniziato un determinato film spendendo centinaia di milioni. Perché non dare ad essi la facoltà, non dico l'obbligo, di presentare, prima di iniziare la lavorazione, il copione alle commissioni di controllo in modo da ricere un parere semplicemente indicativo, quale orientamento ai produttori? E su questo argomento, qualora la Commissione accettasse il principio, mi riservo di formulare apposito emendamento aggiuntivo al testo in esame.

Il terzo punto riguarda i cartelloni pubblicitari. Abbiamo nominato una commissione di primo grado e un'altra di appello per la revisione dei lavori teatrali e cinematografici, senza però che la competenza sia estesa all'esame dei cartelloni. Talvolta, non dimentichiamolo, un film innocente si presenta sotto la veste di un cartellone immorale, per cui propongo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Del nulla osta deve essere data indicazione anche sui cartelloni pubblicitari, una copia dei quali deve essere presentata dagli esercenti in uno col libretto di circolazione del film o del nulla osta per la rappresentazione teatrale ».

A mio avviso, è necessario che alla copia della pellicola presentata per il visto, si unisca anche una copia dei cartelloni e delle locandine che si intendono diffondere in pubblico; analogamente, come il film deve essere accompagnato dal nulla osta per la sua circolazione e proiezione, anche i cartelloni pubblicitari devono avere un loro nulla osta, evitando così, ad un tempo, gli sgradevoli inconvenienti di una questura che in un comune autorizza un cartellone, mentre nel comune vicino ne vieta l'affissione.

Inoltre, prima di importare delle pellicole dall'estero, si dovrebbe evitare che gli interessati incorrano in spese anche ingenti, per trovarsi, poi, di fronte ad un parere negativo della commissione. Propongo che, in casi del genere, la commissione esamini una copia del film estero, nella versione originale, senza doppiaggio, in modo che l'importatore sappia, prima di concludere il contratto di acquisto o di noleggio, se il film otterrà o meno il visto.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

Analogo principio dovrebbe essere applicato anche ai film di produzione nazionale, con la presentazione preventiva del copione, alla commissione di primo grado. Il testo degli emendamenti è il seguente:

« Non si potrà procedere alla importazione in Italia di pellicole straniere se, prima della concessione del permesso di importazione, non sia stata presentata alla Commissione una copia campione nel testo originale, per la concessione del nulla osta con la procedura determinata nei precedenti articoli. In questi casi la Commissione nominerà, se necessario, un interprete.

« I produttori cinematografici potranno, di loro iniziativa, presentare alla Commissione di primo grado il copione della pellicola che intendono mettere in lavorazione, per ottenerne un parere consultivo che dovrà essere dato entro 30 giorni dalla presentazione del copione ».

Mi sembra, perciò che questi emendamenti abbiano una importanza fondamentale in quanto considerano l'attività cinematografica non più come una privata attività speculativa ma quale elemento formativo della educazione del popolo italiano.

Concludo affermando che tutto il problema relativo alla produzione cinematografica e teatrale deve essere considerato sotto un aspetto positivo e non anche in senso negativo, come sinora è stato fatto. Sono d'accordo con le sinistre quando affermano che non si deve tener conto della pura e semplice moralità sessuale. Esistono in circolazione certe pellicole, specialmente *western*, infinitamente più dannose, dal punto di vista della formazione del cittadino, di altri film a sfondo sessuale. Del resto, tutte le cronache giornalistiche riconoscono, senz'altro, la portata di questo fenomeno. E recente il caso di quel giovane studente liceale di 17 anni che ha ucciso una donna solo per provare l'emozione che egli frequentemente aveva visto descritta in certe sequenze cinematografiche.

VIVIANI LUCIANA. Non so se sia preferibile svolgere una discussione unica su tutti gli emendamenti Tozzi Condivi o se non convenga esaminarli partitamente. Ad ogni modo vorrei esprimere il mio parere sull'emendamento relativo al « vietato ai minori di 16 anni ».

Il Sottosegretario, onorevole Resta, ed altri colleghi, che, a suo tempo parteciparono alla lunga e laboriosa discussione svoltasi in occasione del dibattito sulla legge per la cinematografia, sanno bene come su questo punto si

ebbero vive dispute protrattesi per numerose sedute. Ricorderanno, altresì, che moltissimi argomenti validi vennero sollevati contro l'emendamento che ora propone, anzi ripropone, l'onorevole Tozzi Condivi. Innanzi tutto, di fronte all'innalzamento dei limiti di età — dai 16 ai 18 anni — si fece presente che nel nostro paese a 18 anni, in linea generale, un giovane è già uomo, specie nel meridione. Si osservò, quindi, che in un certo senso sarebbe stato ridicolo che ad un padre di famiglia (e noi sappiamo che non di rado specie, ripeto, nel meridione a quell'età gli uomini sono già sposati) fosse impedito l'accesso in una sala cinematografica.

Anche sulla questione delle diciture « vietato » o « permesso », vi furono pareri controversi ma, alla fine, la casistica prospettata — di dividere cioè le diciture in tre categorie — venne respinta in quanto ritenuta troppo complessa e non rispondente alle esigenze pratiche. Effettivamente, la norma più operante ci sembrava e ci sembra tuttora quella del divieto ai minori di 16 anni. Qualsiasi altra norma finirebbe con l'essere inoperante o con il peggiorare la situazione.

FERRI. In ordine agli emendamenti Tozzi Condivi vorrei aggiungere, alle considerazioni svolte dalla collega Viviani, che mi sembra pericoloso cambiare l'attuale sistema circa il divieto fatto ai minori di 16 anni di vedere determinati film. Sostituire un giudizio positivo a quello negativo non è una questione formale, bensì sostanziale. E credo, onorevoli colleghi di parte democristiana, che nemmeno voi vogliate trasformare queste commissioni in qualche cosa di analogo ai centri cattolici cinematografici che classificano i film in consigliabili per adulti, minori e così via. Non dimentichiamo quale deve essere il compito di queste commissioni: accertare che non vi siano nei film elementi contrari al buon costume, con particolare riferimento ai minori di 16 anni. Ma si tratta sempre di un giudizio limitativo e non è assolutamente il caso di affidare alla commissione il compito di emettere, un giudizio positivo, cioè di consigliare quali siano i film da vedere.

Sull'altro emendamento che si riferisce ai cartelloni cinematografici, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla delicatezza e, vorrei dire, pericolosità dell'argomento. Noi siamo estremamente contrari ad inserire una norma del genere in questo campo. I cartelloni, come ogni altro manifesto, sono soggetti ad una particolare disciplina che è regolata dalla sentenza n. 1 della Corte Costituzionale la quale ha dichiara-

rato l'illegittimità dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eccetto il comma che si riferisce all'affissione negli spazi prestabiliti. Siamo, perciò, contrari che in questa sede si introduca una norma che farebbe rivivere il nulla osta preventivo. Salvo alcune modifiche il mio gruppo è favorevole al mantenimento del testo governativo.

LUZZATTO. Anche io mi dichiaro contrario agli emendamenti Tozzi Condivi. Si tenga presente che l'attività della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria in questo campo, anche se a scopo preventivo, deve avere sempre un carattere negativo, mai positivo. Che l'autorità amministrativa o l'autorità giudiziaria dica che una data produzione cinematografica o teatrale sia consigliabile è una cosa che esce fuori dallo schema di tutto il nostro ordinamento giuridico. Sul piano pratico, poi, un simile principio non potrebbe essere attuato. Gli organi ecclesiastici hanno un'altra natura, un'altra formazione, altri compiti e, dal loro punto di vista, possono ben dire se una data produzione sia consigliabile o meno. Ma questo non può farlo l'organo amministrativo.

Quanto alla questione dei cartelloni, oltre a quello che ha già detto il collega Ferri che mi sembra, per altro, decisivo, bisogna considerare che non è possibile standardizzarli, dare loro un carattere unico ed uniforme per tutta l'Italia. Essi vengono fatti in un certo modo, secondo situazioni locali e secondo gli orientamenti delle varie questure. Non vedo perché si debba unificare, per tutto il territorio nazionale, la serie delle locandine. Andremmo ad invadere un campo che sta veramente al di fuori di questa legge.

TOZZI CONDIVI. Ho ascoltato con interesse i numerosi giudizi espressi dai colleghi in ordine alle mie proposte, però nessuno, mi sembra, ha risposto ad alcuni quesiti. Per esempio, nessuno ha risposto al problema da me sollevato circa le conseguenze dolorose e spesse volte tragiche prodotte dall'attuale sistema che si limita a vietare ai minori di 16 anni l'accesso nelle sale cinematografiche quando si proiettano determinati film.

LUZZATTO. Su questo punto vorrei precisare alcune cose. La questione dell'avviso che un determinato film è vietato ai minori di 16 anni presenta vari aspetti. In un primo momento io stesso ero contrario a questo sistema in quanto credevo che quella scritta si risolvesse in una pubblicità al film stesso. Ma, debbo confessare, e ne ho ricevuto conferma proprio dall'onorevole Sottosegretario in sede

privata, che, in realtà, quella scritta non giova alla cassetta del film.

Ritengo che la cosa più importante sia che l'avviso venga posto all'entrata del cinematografo, ben visibile.

RUSSO. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni che hanno indotto l'onorevole Tozzi Condivi a suggerire le varie soluzioni proposte, però, vorrei pregarlo di non insistere, e questo soprattutto per una preoccupazione di indole morale: è ben diverso il « vietare » dal « consigliare » la visione di un determinato film. È chiaro che io non consentirei a mia figlia, dodicenne, di andare a vedere un film che non sia vietato ai minori di sedici anni, in quanto vi è da pensare che esistono film i quali non possono essere vietati ma che non dovrebbero, egualmente, essere visti dai ragazzi.

Con questo, il suggerimento dell'onorevole Tozzi Condivi raggiungerebbe l'effetto opposto a quello voluto. Quali sanzioni si applicheranno in caso di inosservanza del divieto, che è un'eccezione alla regola generale della libertà di proiezione e di ingresso in una sala cinematografica? Gli articoli 4 e 5 richiamano la responsabilità del gestore e si ricollegano all'articolo 3 per le sanzioni. L'esistenza della sanzione, che investe la responsabilità del titolare della sala cinematografica per il caso in cui permetta l'ingresso ai minori, è di per se titolo sufficiente per giustificare la bontà del divieto e la sua necessità.

Sono parimenti contrario alla proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, secondo la quale prima della realizzazione di un film la casa produttrice dovrebbe sottoporre al preventivo esame della commissione competente il copione. Vi sono copioni, onorevole Tozzi Condivi, che a prima vista possono sembrare innocenti ma che poi, per il modo come vengono realizzati, comportano necessariamente un giudizio negativo circa la proiezione. È il modo in cui il film viene realizzato che interessa ai fini del giudizio delle commissioni di controllo. Non credo che dal semplice copione si possa giudicare il film non ancora girato. Potrebbe ben trattarsi di un copione lecito realizzato, poi, in modo illecito. Se per ipotesi la commissione, dopo avere esaminato il copione, desse il parere favorevole e, successivamente, il film venisse realizzato con tali sequenze da rendere necessario un veto per la sua programmazione, il produttore non avrà guadagnato né tempo né denaro. E dove va a finire la legittima aspettativa del produttore che, in precedenza, ha ricevuto un giudizio favorevole da parte della commissione? Egli

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1958

potrebbe anche chiedere il risarcimento dei danni, a seguito del veto finale della commissione.

Credo, invece, che la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, relativamente all'importazione del film esteri, sia accettabile. Penso che si potrebbe ammettere che un importatore, prima di affrontare delle spese, specie per il doppiaggio, sottoponga, nell'edizione originale, all'esame della commissione il film che vorrebbe importare. Questo, tuttavia, non sostituisce il permesso vero e proprio per la programmazione, in quanto il doppiaggio potrebbe capovolgere tutto, ma sarei del parere di concedere all'importatore questa facoltà di un esame preventivo, che avrebbe, poi, buone possibilità per ottenere, in seguito, un parere favorevole alla programmazione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quale sarebbe l'effetto o il vantaggio? Dovrebbe egualmente il film essere sottoposto alla censura!

RUSSO. Se il film, sottoposto all'esame della commissione di primo grado, viene bocciato nella stesura originale, senza doppiaggio, ciò può far risparmiare all'importatore un'ulteriore ingente spesa.

GULLO. Gli onorevoli Luzzatto e Russo mi hanno risparmiato di dilungarmi sull'argomento, essendo io concorde con quanto hanno detto. Vorrei, soltanto, osservare che con i suggerimenti dell'onorevole Tozzi Condivi si viene a sconvolgere totalmente la legislazione positiva nei suoi principi fondamentali e la legislazione positiva non è fatta di permessi, ma di divieti. L'intervento della legge si ha solo quando si deve vietare qualcosa, altrimenti per permettere non si interviene mai. Non si può ammettere una norma che dica che cosa deve essere fatto, e nella fattispecie che un film può essere visto, è ammissibile soltanto che la norma stabilisca che un determinato film non può essere visto.

Per quanto riguarda il controllo dei manifesti pubblicitari, sarebbe veramente un pericoloso precedente il dire che i cartelloni e le locandine seguono una disciplina particolare. La stampa murale, in genere, ha una sua legislazione alla quale tutti i manifesti, a qualsiasi attività facciano riferimento, devono sottostare.

BERRY. Per quanto si riferisce al limite di età, elevabile da sedici a diciotto anni, vorrei osservare che la cosa non mi sembra poi tanto strana e assurda, perché abbiamo al riguardo una disposizione nel nostro diritto positivo. L'articolo 529 del codice penale dice che non si considerano oscene le opere d'arte

per i minori di anni diciotto. Inoltre, sarei del parere che si affermasse esplicitamente il provvedimento in esame riguardante anche la produzione teatrale, e non soltanto il cinema.

PRESIDENTE. È stato già detto *a priori*. Queste norme, tutte, si considerano estese al teatro.

BUBBIO. Concordo con quanto è stato osservato circa la questione dei manifesti. Non è possibile innovare alla procedura normale. Non mi sembra accettabile quanto ha detto l'onorevole Russo circa una possibile responsabilità per danni dello Stato nel caso in cui il nulla osta, prima concesso al copione, venga poi negato al film realizzato. Se si tratta soltanto di una facoltà del produttore, non vedo come da una facoltà possa nascere un diritto per il produttore al risarcimento dei danni in caso di successivo divieto di programmazione.

Sono, inoltre, del parere che il proprietario o il concessionario del locale debbano stare con gli occhi bene aperti per impedire l'accesso in sala ai minori nel caso di film loro vietato. Non sono favorevole, la dove si dice che la vigilanza viene esercitata da un funzionario di pubblica sicurezza o da un agente, perché questo potrebbe venir interpretato nel senso che la presenza di un funzionario vi debba sempre essere, il che comporterebbe un onere maggiore o per lo Stato, o per il gestore della sala.

GASPARI, *Relatore*. Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3 faccio rilevare che non è felice. Cosa succederà, praticamente, se un minore entrerà nel locale? Il proprietario del locale dirà che il genitore del ragazzo ha dichiarato che questi aveva sedici anni compiuti invece di quindici, creando delle situazioni imbarazzanti per cui o la norma resterà inoperante o ben difficilmente il responsabile sarà punito.

Opportuna mi sembra, invece, la norma proposta dal collega Tozzi Condivi circa i film stranieri perché penso sia possibile ed utile chiedere discrezionalmente il parere preventivo della commissione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Solo per alcune brevi considerazioni. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 3, l'osservazione fatta dal collega Berry è esatta bisogna aggiungere dopo le parole « alla proiezione del film », le parole: « o alla rappresentazione del lavoro teatrale ». Si tratta di un'omissione materiale. Per quanto riguarda il secondo comma non posso accedere alla richiesta dell'onorevole

Luzzatto in quanto il responsabile della sala è il concessionario. Il terzo comma, del resto, spiega il secondo, ed è stato suggerito dall'A.G.I.S. in quanto il concessionario non può sempre chiedere la carta d'identità. Per quanto riguarda l'ultimo comma bisogna chiarire un equivoco. Ogni qual volta si proietta un film permesso ai minori non si può proiettare la presentazione di un film vietato. Si deve specificare, però, che il divieto riguarda le scene di presentazione. Per quanto si riferisce agli emendamenti proposti dall'onorevole Tozzi Condivi, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo successivamente in votazione gli emendamenti a firma del deputato Tozzi Condivi, non accolti dal Governo.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Berry: « Al primo comma, dopo le parole: « alla proiezione del film », aggiungere le altre: « o alle rappresentazioni teatrali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma nella formula proposta dall'onorevole Resta:

« È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16 spettacoli di qualsiasi genere, o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che di per se siano esclusi per i minori di anni 16 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori di anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 16, il concessionario e il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere a impedire che i minori di 16 anni accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggio-

renne che lo accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che di per sé siano esclusi per i minori di anni 16 ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2855-96-297-519-886-1137-D):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	43
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berlinguer, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Cotellessa, Delcroix, De Maria, Di Paolantonio, Dominedò, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO